



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 31 gennaio 2019 n.23

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 13, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta del 25 gennaio 2019;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REVISIONE NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato introduce disposizioni volte ad abbreviare le tempistiche e ridefinire l'iter autorizzativo per la progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche, sia pubbliche che private.
2. Il Congresso di Stato è delegato ad individuare mediante delibera le infrastrutture strategiche di cui al comma 1.
3. La delibera di Congresso di cui al comma 2 può altresì individuare in riferimento a ciascun infrastruttura strategica un Referente del Progetto.

Art. 2 *(Infrastrutture strategiche pubbliche e private)*

1. Sono infrastrutture strategiche pubbliche:
 - a) infrastrutture e reti volte al miglioramento, potenziamento e razionalizzazione dei servizi pubblici;
 - b) opere connesse alla riqualificazione e messa in sicurezza stradale;
 - c) opere volte alla costruzione di nuovi fabbricati o alla riqualificazione, recupero e riconversione di edifici di proprietà dell'Ecc.ma Camera;
 - d) nuovi interventi nell'ambito dell'edilizia sociale;
 - e) opere connesse alla riqualificazione dell'offerta turistica inerenti il Centro Storico, alla creazione di percorsi verdi e ciclopedonali ed alla valorizzazione di siti archeologici;
 - f) opere individuate nel Piano Pluriennale degli investimenti di cui alla Legge 11 maggio 2015 n.67.

2. Sono infrastrutture strategiche private quelle che si basano su progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nei settori turistico, commerciale, industriale, artigianale, direzionale ed innovazione e ricerca.

3. In riferimento a ciascuna infrastruttura strategica privata, individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è redatto apposito "business plan" che sintetizzi i contenuti e le caratteristiche del progetto imprenditoriale con particolare riferimento ai costi stimati delle opere ed al piano delle assunzioni.

4. Le infrastrutture strategiche private devono prevedere un investimento complessivo superiore all'importo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Art. 3

(Referente del Progetto)

1. In riferimento alle fasi del procedimento di realizzazione dell'infrastruttura strategica (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori) il Congresso di Stato può nominare un Referente del Progetto.

2. Il Referente del Progetto è il riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento con il compito di:

a) redigere apposito documento che indica tutte le fasi del procedimento con i relativi Responsabili e le tempistiche di attuazione di ciascuna fase;

b) formulare proposte al fine di ottimizzare i tempi di progettazione e realizzazione delle opere confrontandosi con i Responsabili delle varie fasi del procedimento;

c) riferire periodicamente al Congresso di Stato;

d) segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi, e in tal caso, è tenuto a riferire al Congresso di Stato aggiornando il documento di cui alla lettera a).

Art. 4

(Iter autorizzativo)

1. L'iter autorizzativo volto alla progettazione e realizzazione di infrastrutture strategiche pubbliche e private, individuate mediante delibera di Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si svolge, di norma, in forma semplificata come di seguito indicato:

a) i progetti relativi alle Infrastrutture strategiche pubbliche e private sono corredati da Linee Guida;

b) il Congresso di Stato adotta le Linee Guida sulla base delle quali si avvia la progettazione preliminare; contemporaneamente, qualora sia necessaria la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, si predispose il piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Legge 14 dicembre 2017 n. 140. L'adozione delle Linee Guida adempie alle finalità e obiettivi di cui alla delibera prevista all'articolo 8, comma 2, della Legge n. 140/2017;

c) le Linee Guida, successivamente alla loro adozione, sono pubblicate sul sito internet della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e sul portale dei Servizi PA.

2. Gli strumenti urbanistici rimangono soggetti alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale previste dal Codice Ambientale.

Art. 5

(Tempistiche dell'autorizzazione)

1. Qualora la realizzazione di infrastrutture strategiche comporti modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione sono ridotti della misura di seguito indicata:

- a) i tempi previsti per l'approvazione delle varianti di Piano Regolatore Generale, di cui all'articolo 3 della Legge 19 luglio 1995 n.87 sono ridotti della metà;
- b) il periodo di 15 giorni previsto per la pubblicazione del progetto preliminare di piano particolareggiato di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b), della Legge n.140/2017 è ridotto a 5 giorni;
- c) il progetto preliminare di piano particolareggiato adottato dalla Commissione Politiche Territoriali si intende definitivamente approvato qualora non vengano presentati i ricorsi e le osservazioni di cui all'articolo 10, comma 8, lettera c), della Legge n.140/2017 entro trenta giorni a far data da quello di pubblicazione.

Art. 6

(Ulteriori disposizioni)

1. Nelle procedure di realizzazione di infrastrutture strategiche per l'acquisizione dei pareri necessari all'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi, l'ufficio procedente può convocare la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento n. 1/2018.
2. La conferenza di servizi preliminare, qualora si svolga, si esprime sulle Linee Guida, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, i pareri, le valutazioni tecniche, le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
3. Gli Organi, le Commissioni e le Unità Organizzative coinvolte nell'iter autorizzativo dei progetti o nelle fasi di esecuzione dei lavori sono tenuti ad evadere in via prioritaria le pratiche amministrative nonché ad espletare le attività di competenza afferenti le infrastrutture strategiche individuate dal Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 gennaio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti